



TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. 22637/2015 R.G. Notizie di Reato
N. 8948/2016 R.G. G.I.P.

N. Reg. Sent. 762/2016
Data sentenza _____
Data del deposito _____
Data irrevocabilità _____
V° del P.G. _____
n. Reg. Esec. _____
n. Part. Cred. Inser. a SIC _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Il Giudice delle indagini preliminari, dott. _____, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di

FERRERO Paolo, nato a Pomaretto (TO) il 17.11.1960 residente a Pinerolo (TO), via _____
Difeso d'ufficio dall'avv. _____ del Foro di Torino, nominata con il presente atto

IMPUTAZIONE

del reato di cui 595, comma terzo, c.p. poiché, riferendosi alla persona offesa SALVINI Matteo, con condotta consistita nel pubblicare sul social network "Facebook" e in particolare sulla pagina personale avente account "FERRERO PAOLO" la seguente affermazione: "Salvini non è uno sciacallo. Gli sciacalli agiscono per istinto animale non per calcolo. Salvini al contrario usa i disastri e lo spaesamento prodotti dal neoliberalismo per costruire scientificamente la guerra tra i poveri e la ricerca di capri espiatori nel diverso. Salvini non è uno sciacallo ma un nazista, come quelli che all'inizio degli anni '30 gridavano al complotto giudaico massonico.." offendeva il decoro e la reputazione del predetto SALVINI. Con l'aggravante di aver commesso il fatto mediante un mezzo di pubblicità e in particolare mediante internet.
In Pinerolo (TO), il 19.04.2015

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Il Pubblico Ministero, in data 22 marzo 2016, ha presentato richiesta motivata di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di FERRERO Paolo (in atti generalizzato).

Lo stesso è imputato del reato di cui all'art. 595, terzo comma, c.p. poiché, riferendosi alla persona offesa SALVINI Matteo, con condotta consistita nel pubblicare sul social network "Facebook" e in particolare sulla pagina personale avente account "FERRERO PAOLO" la seguente affermazione: *"Salvini non è uno sciacallo. Gli sciacalli agiscono per istinto animale non per calcolo. Salvini al contrario usa i disastri e lo spaesamento prodotti dal neoliberalismo per costruire scientificamente la guerra tra i poveri e la ricerca di capri espiatori nel diverso. Salvini non è uno sciacallo ma un nazista, come quelli che all'inizio degli anni '30 gridavano al complotto giudaico massonico"* offendeva il decoro e la reputazione del predetto SALVINI. Con l'aggravante di aver commesso il fatto mediante un mezzo di pubblicità e in particolare mediante internet. Fatto commesso in Pinerolo (TO), il 19.04.2015.

Per il fatto oggetto dell'imputazione, SALVINI MATTEO (in atti generalizzato), in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante e segretario federale del partito della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, ha proposto denuncia-querela nei confronti di Paolo Ferrero.

Nel caso di specie occorre verificare se il fatto contestato integri gli estremi del delitto di diffamazione nei confronti di Salvini (che risulta come vedremo l'unico destinatario del giudizio asseritamente diffamatorio, non essendo coinvolto né in via diretta né indiretta il partito politico di cui lo stesso è esponente) ovvero se questo possa ritenersi scriminato dalla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto ex art. 51 c.p., nello specifico, del diritto di critica politica.

Va premesso, come è noto, che l'esercizio di quest'ultimo diritto incontra dei limiti in quanto occorre bilanciare, da un lato, il diritto espressamente riconosciuto e garantito dall'art. 21 Cost. di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, dall'altro lato il diritto alla riservatezza e alla reputazione riconducibile all'alveo dell'art. 2 Cost.

Nell'ottica di contemperare questi valori di rango costituzionale, la giurisprudenza, a partire dalla famosa "sentenza-decalogo" del 1984 della Suprema Corte, ha individuato i requisiti che legittimano l'esercizio del diritto di cronaca e che si applicano, nei termini che si illustreranno oltre, anche relativamente al diritto di critica politica. In linea generale la divulgazione di notizie lesive dell'onore è da ritenersi lecita allorché i fatti riferiti siano veritieri, di interesse pubblico



ed esposti in maniera "civile", nel senso che le modalità espressive utilizzate devono essere proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione; il canone della continenza, infatti, deve ritenersi violato qualora si utilizzino espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti, tali da trasmodare in una mera aggressione verbale del soggetto criticato (in questo senso si veda, fra l'altro, la sentenza della Cassazione n. 18170 del 09/03/2015). Come anticipato detti requisiti sono applicabili anche all'esimente del diritto di critica e al diritto di critica politica ma, in tali casi, assumono una peculiare portata e consistenza, poiché l'esercizio dei suddetti diritti muove da presupposti differenti rispetto al diritto di cronaca. La giurisprudenza, infatti, ha più volte sottolineato che: *"la critica, in quanto espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "argumenta ad hominem"* (Cassazione n. 4938 del 28/10/2010).

Il precitato logico di tale considerazione è intuitivo, nel senso che il requisito della veridicità del fatto attribuito ad un soggetto assume, nell'esercizio del diritto di critica genericamente inteso, un rilievo necessariamente limitato posto che la critica, di per sé, si concretizza nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, in quanto tale, non è obiettiva, posto che la critica, per la sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti. Tale affermazione trova eco in una recente decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU, Sez. 2, 27/11/2012, Mengi v. Turkey), che distingue tra "giudizi di fatto" e di "valore", laddove mentre l'esistenza del fatto può essere soggetta a prova, il giudizio di valore non può esserlo, poiché la richiesta di dimostrare la verità di un giudizio di valore determina un evidente effetto dissuasivo sulla libertà di informare. Il requisito della pertinenza, invece, è ravvisabile allorché la questione trattata sia di interesse pubblico, nel senso che l'argomento deve avere una certa rilevanza sociale; il dibattito e la contesa politica sicuramente rientrano in tale ambito purché, come ha più volte precisato la giurisprudenza, non si risolvano in aggressioni gratuite e distruttive dell'onore del soggetto. Con riferimento all'ultimo limite, quello della continenza verbale deve osservarsi che, nell'ambito della critica politica, esso assume una peculiare elasticità, in ragione dei toni abitualmente accesi ed aspri che caratterizzano la "lotta politica"; ne discende, pertanto, l'ammissibilità di un linguaggio duro e veemente, in quanto funzionale a far emergere in modo chiaro ed accessibile al maggior numero di persone le differenze politico/culturali/ideologiche



che emergano nell'ambito di un sistema liberal/democratico che nella discussione fra le diverse opzioni trova la sua linfa vitale. La critica politica, dunque, consente l'utilizzo di espressioni forti ed anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l'attenzione di chi ascolta. Non solo, è ovvio che quanto maggiore è il potere esercitato, maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini (Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 29433 del 2007).

Illustrato in questi termini il quadro giuridico di riferimento deve ritenersi sussistente, nel caso in esame, la scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica.

Innanzitutto le espressioni incriminate, per quanto "forti", non possono essere intese quali manifestazioni gratuitamente lesive della reputazione di SALVINI Matteo in quanto è da escludersi un'offesa alla persona in quanto tale; laddove sia criticato un uomo pubblico, infatti, l'attacco personale è solamente quello che invada la sfera privata dello stesso, evento che non si è verificato nel fatto contestato.

L'imputato, invero, ha sintetizzato e stigmatizzato con toni duri la strategia politica di SALVINI Matteo, ma non ha attaccato la sua persona.

Analizzando la prima parte del commento pubblicato dall'imputato (*"Salvini non è uno sciacallo. Gli sciacalli agiscono per istinto animale non per calcolo. Salvini al contrario usa i disastri e lo spaesamento prodotti dal neoliberalismo per costruire scientificamente la guerra tra i poveri e la ricerca di capri espiatori nel diverso"*), si evince, infatti, l'intenzione dello stesso di criticare le modalità che SALVINI Matteo utilizza per ottenere il consenso politico; nello specifico l'imputato ha fatto riferimento alla politica immigratoria (nella parte: *"la ricerca di capri espiatori nel diverso"*) e al disagio economico provato da alcune classi sociali (nella parte: *"usa i disastri e lo spaesamento prodotti dal neoliberalismo per costruire scientificamente la guerra tra i poveri"*).

Nel complesso, dunque, FERRERO Paolo ha espresso un giudizio particolarmente negativo in ordine alla strategia politica utilizzata da SALVINI Matteo per riscuotere un ampio consenso popolare. All'interno di questo contesto espositivo deve essere interpretato il successivo accostamento al nazismo che pare (dal contesto complessivo del pensiero espresso dal Ferrero, come emergere anche da quello che diremo subito dopo) riferirsi non già alle politiche criminali di xenofobia e di genocidio (in tal caso la carica offensiva travalicherebbe ogni ragionevole limite di tolleranza giuridica), quanto alla politica iniziale del movimento suddetto volto, secondo il pensiero dell'attuale indagato per come estrinsecato nell'accostamento operato, a produrre falsi nemici verso cui creare odio sociale ed in tal modo rafforzare il movimento



politico che pretende di trarre vantaggio da questa creata *ad hoc* esasperata contrapposizione sociale.

In effetti, il pensiero di Ferrero si conclude nella seguente guisa: *"Salvini non è uno sciacallo ma un nazista, come quelli che all'inizio degli anni '30 gridavano al complotto giudaico massonico"*.

E' quindi ragionevole affermare che il Ferrero, nel circoscrivere storicamente l'allusione al nazismo, ha inteso richiamare la strategia politica utilizzata, in quel preciso momento storico (inizio anni 30), dal partito nazista per affermarsi e riscuotere consenso sociale. Il parallelismo, dunque, riguarda esclusivamente la modalità utilizzata per conquistare una robusta base elettorale che, secondo il giudizio espresso dall'imputato, avrebbe fatto leva, in entrambi i casi, su un generale stato di macontento provocato dalla crisi economico-finanziaria e sull'insofferenza che taluni provano nei confronti di determinate minoranze.

In questi termini, l'epiteto "nazista", certo molto forte e ai limiti del rispetto del requisito della continenza, si pone, nella misura in cui lo si intenda come giudizio di sintesi funzionale a criticare duramente la strategia politica del segretario della Lega Nord, entro i limiti di operatività della scriminante.

La giurisprudenza di legittimità, peraltro, con riferimento all'epiteto "fascista" ha ritenuto che lo stesso, oltre ad avere un preciso e pregnante significato politico, richiama un'ideologia ed una prassi politica. Nello specifico la Corte di Cassazione ha affermato: *"sul piano politico con l'uso di tale termine si intende stigmatizzare, da parte degli avversari politici, un comportamento ritenuto arrogante ed antidemocratico, improntato cioè a scarso rispetto nei confronti degli oppositori politici, oltre che reazionario nelle scelte di politica sociale. È un termine che, quindi, sinteticamente ed efficacemente consente di esprimere una valutazione complessiva sull'operato di un pubblico amministratore ed il giudizio negativo che sottende è facilmente comprensibile anche per i comuni cittadini perché l'esperienza del ventennio del secolo scorso dominato dalla ideologia fascista è ancora viva nel ricordo di molti italiani. Non vi è dubbio, quindi, che tale termine non può essere considerato un argumentum ad hominem, ma deve essere ritenuto come espressione di una critica politica, certo assai aspra, ma del tutto legittima. È appena il caso di considerare, infine, che dare gratuitamente del fascista ad un comune cittadino è certamente offensivo perché mira a dipingere lo stesso come arrogante e prevaricatore, ma riferirlo ad un politico che, peraltro, esercita rilevanti poteri pubblici è espressione di critica perché si paragona il modo di governare e di amministrare la cosa pubblica dello stesso ad una prassi ben nota ai cittadini"* (Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 29433 del 2007).

Conclusivamente va rilevato, dunque, che rispetto ad una tematica di grande attualità e con notevole impatto, anche per i suoi riflessi in termini politici, culturali e sociali, sull'opinione



pubblica, quale è la questione dei fenomeni immigratori e della contestuale crisi economico/finanziaria (in questi termini è indubbio l'enorme interesse pubblico delle tematiche di fondo), il pensiero complessivo espresso dal Ferrero (se inteso nella ragionevole corretta chiave di lettura sopra esposta), sebbene forte, aspro ed inopportuno (evocare il "nazismo" con tutta la carica di tragedie che ha portato con sé è scelta, comunque, intellettualmente e moralmente discutibile), non travalica (per le ragioni sopra esposte) in un pensiero oggettivamente diffamatorio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 459 c.p.p. e 129 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di FERRERO PAOLO (nato a Pomaretto il 17 novembre 1960) in relazione al reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.


PROVVEDIMENTO REDATTO CON LA COLLABORAZIONE DEL MOT. dott.ssa

Torino, 20 aprile 2016


G.I.P.

Depositato in Tribunale

Torino 20/4/2016



Copia conforme all'originale
Torino, 22/4/16
D. S. S. S. S.